



ROBERTO CORTELAZZO
NOTAIO

ALLEGATO "B" al n. 7825 rep. e n. 6458 racc.
STATUTO

DENOMINAZIONE SEDE DURATA
ED OGGETTO DELLA SOCIETA'

Art.1

E' costituita una Società a responsabilità limitata sotto la denominazione

"BIBIONE SPIAGGIA S.R.L."

con sede in San Michele al Tagliamento, frazione Bibione, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei componenti dell'organo di controllo e del revisore, se nominati, è quello che risulta dai libri sociali o in mancanza dal Registro delle Imprese. A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo, di tempestivo aggiornamento.

Art.2

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite e soppresse filiali, succursali e rappresentanze in altre località sia in Italia che all'estero.

Art.3

La durata della società viene fissata fino al 31 (trentuno) dicembre dell'anno 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

Art.4

La società ha per oggetto:

- a) la gestione, anche per finalità solidaristiche, inclusive e di utilità sociale, di stabilimenti balneari e di servizi spiaggivi su aree in concessione, o ad altro titolo a disposizione e degli annessi e complementari servizi, ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo: a1) l'esecuzione di attività di trasporto anche conto terzi di oggetti e cose in genere, nonché la raccolta ed il trasporto conto terzi dei rifiuti prodotti nelle aree in concessione o ad altro titolo a disposizione direttamente ed indirettamente gestite per l'invio ai centri di raccolta ed alle discariche autorizzate alle operazioni di recupero, riciclaggio e smaltimento, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; a2) esercizio di attività ludico-diportistica e sportiva in area demaniale marittima, ivi compreso noleggio natanti da diporto senza equipaggio (inclusi pedalò); a3) gestione di impianti sportivi polivalenti; attività wellness e servizi alla persona; a4) commercio al minuto di beni alimentari e non alimentari; a5) somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- b) la costruzione, la produzione, la gestione e la manutenzione di opere, di beni e di servizi anche pubblici e/o di interesse pubblico ed anche demaniali, connessi ai servizi di spiaggia e alla valorizzazione della località balneare di Bibione nel suo complesso, ivi compresa a titolo esemplificativo e non esaustivo la manutenzione e l'approntamento di aree verdi in concessione, o ad altro titolo a disposizione;
- c) messa a disposizione di spazi pubblicitari su aree in concessione, o comunque usufruibili a qualsiasi altro titolo;
- d) l'organizzazione e la gestione, diretta e/o indiretta, di spettacoli e di eventi ricreativi, sportivi, culturali e di ogni altra manifestazione significativa per la

promozione dell'attività sociale, di stili di vita sani e del benessere personale nel suo complesso, quale tramite per ridurre i rischi per la salute;

e) promozione della naturalizzazione e rinaturalizzazione della località di Bibione e approntamento di servizi logistici per la mobilità a favore degli ospiti della località stessa con essa compatibili;

f) gestione di attività di supporto alla permanenza ed al benessere inclusivo dei turisti nella località balneare, ivi compresa, a titolo esemplificativo, la gestione di pensioni, alloggi e servizi di cura per animali domestici.

La società non potrà gestire attività ricettive alberghiere ed extralberghiere, salvo la ricettività a condizioni di favore per propri dipendenti o collaboratori, per favorire l'instaurarsi dei relativi rapporti lavorativi.

La società manterrà rapporti con il Comune di San Michele al Tagliamento, la Città Metropolitana di Venezia, la Regione Veneto, lo Stato, l'Unione Europea ed ogni altro ente pubblico e privato, associazione e organizzazione interessata ad attività produttive, del commercio e ricettive in genere.

La società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ed ogni altra operazione necessarie od utile al raggiungimento dello scopo sociale ivi compresa l'assunzione e la concessione di partecipazioni ed interessenze anche azionarie in altre società o ditte aventi oggetti analoghi o affini o connessi al proprio.

Art.5

Al Comune di San Michele al Tagliamento è riservato il diritto di prelazione in caso di vendita dei beni immobili sociali. Detto diritto dovrà essere esercitato nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dal ricevimento dell'offerta inviata dalla società a mezzo biglietto raccomandato con avviso di ricevimento. Entro tale termine il Comune dovrà manifestare la sua favorevole volontà.

CAPITALE

Art.6

Il capitale sociale è di Euro 1.040.000,00 (unmilionequarantamila virgola zerozero) diviso in quote ai sensi di legge.

La partecipazione sociale sottoscrivibile è pari ad Euro 520,00 (cinquecentoventi virgola zerozero) o suoi multipli.

I singoli soci non potranno detenere una quota sociale superiore all'1% (uno per cento), fatta eccezione per il Comune di San Michele al Tagliamento che non potrà detenere una quota superiore al 30% (trenta per cento) e le singole associazioni o una loro società controllata che potranno detenere una quota fino al 2% (due per cento) del capitale sociale.

A carico dei soci morosi nei versamenti si applicherà un tasso di interesse stabilito dall'organo amministrativo, fatta salva l'eventuale azione risarcitoria.

Art.7

In caso di aumento del capitale sociale è riservato ai soci il diritto di opzione in proporzione alle quote ad essi già intestate.

Art.8

Possono essere soci della società il Comune di San Michele al Tagliamento, associazioni rappresentative di imprenditori operanti in Bibione o loro società o enti controllati, persone fisiche o giuridiche, enti o società che svolgono attività di impresa o professionali nel Comune di San Michele al Tagliamento e i dipendenti già in forza alla Società stessa.

Gli atti di trasferimento delle partecipazioni sociali dovranno essere tempestivamente comunicati dai soci all'organo amministrativo.

La cessione delle quote, così come la costituzione dell'usufrutto, saranno efficaci nei riguardi della società solo previa constatazione di conformità alle norme statutarie da parte del Consiglio di Amministrazione e dopo l'esibizione della documentazione comprovante l'avvenuto deposito dell'atto di trasferimento al competente Registro delle Imprese.

Art.9

Le quote sono indivisibili.

In caso di comproprietà di una partecipazione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del Codice Civile. Nel caso di pegno, usufrutto, sequestro delle partecipazioni si applica l'art.2352 del Codice Civile.

ORGANI SOCIALI

Art.10

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea;*
- b) il Consiglio di amministrazione;*
- c) il Collegio Sindacale.*

ASSEMBLEA

Art. 11

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare.

L'Assemblea legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci.

Le sue adunanze saranno tenute nella sede sociale, oppure nella località che verrà indicata nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

Fatto salvo l'esito della constatazione da parte dell'organo amministrativo, così come indicata al precedente articolo 8, hanno diritto di voto coloro che rivestono la qualità di socio sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese, ovvero che giustifichino la propria qualità di socio esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro delle Imprese.

Art. 12

Ogni socio che abbia diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare da persone che non siano amministratori, sindaci o dipendenti della società, rilasciando ai medesimi delega scritta.

Ciascuna persona intervenuta in assemblea non potrà rappresentare più di tre altri soci per delega. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

La documentazione relativa alle deleghe è conservata dalla società.

Art. 13

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio, salva la possibilità di ricorrere al maggior termine di 180 (centoottanta) giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questo caso gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 del Codice Civile le ragioni della dilazione.

Art. 14

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima

o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio quale indicato all'ultimo comma del precedente articolo 1.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

L'Assemblea anche non convocata come sopra, è regolarmente costituita qualora sia presente o legalmente rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori e sindaci non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 15

L'Assemblea ordinaria e straordinaria sia in prima che in seconda convocazione è convocata dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione delibera, in seduta ordinaria col voto di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale ed in seduta straordinaria con il voto di tanti soci che rappresentino almeno l'ottantuno per cento del capitale sociale.

Art. 16

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua mancanza dal Vice-Presidente ed in difetto, da persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Art. 17

Le deliberazioni dell'Assemblea debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, se nominato, o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 18

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da nove membri, anche non soci, i quali durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Gli amministratori non possono rimanere in carica per più di due mandati consecutivi.

Al Comune di San Michele al Tagliamento è riservata la nomina di tre membri e non spetta il diritto di voto per la nomina dei restanti.

La nomina è fatta per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea dei soci.

La nomina dei rimanenti amministratori avviene in un'unica votazione per appello nominale e voto palese dei soci presenti o rappresentati in assemblea che potranno esprimere una sola preferenza per un solo candidato al quale saranno attribuiti voti pari al numero di Euro costituenti le singole partecipazioni sociali che lo hanno nominato.

Saranno nominati i candidati, nel numero da eleggersi, che avranno ottenuto più voti.

Art. 19

Il Consiglio di amministrazione elegge tra i propri Membri il Presidente ed il Vice-Presidente. Il Consiglio è convocato dal Presidente con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima della riunione e nei casi di urgenza almeno 48 (quarantotto) ore prima.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia. Le proprie adunanze e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i componenti dell'organo di controllo.

Art. 20

Il Consiglio di amministrazione delibera in adunanza collegiale.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono valide con la presenza di almeno cinque dei membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice.

Art. 21

Sino a contraria deliberazione dell'Assemblea gli Amministratori sono vincolati dal divieto di cui all'art.2390 del Codice Civile.

Art. 22

Delle deliberazioni del Consiglio si fa constare con verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 23

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società senza eccezione di sorta e sono conferite ad esso tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano per legge in modo tassativo riservate all'Assemblea.

In particolare, il Consiglio di amministrazione potrà acquistare, vendere e permutare beni mobili ed immobili, conferirli in società, stabilendone il prezzo o la stima, convenire tutte le condizioni ed anche dilazioni nel pagamento del prezzo, rinunciare ad ipoteche legali, consentire all'iscrizione, alla cancellazione e riduzione di ipoteche e ad ogni altro annotamento ipotecario, dispensando i Conservatori dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità.

Potrà assumere partecipazioni ed interessenze o obbligare cambiariamente la

società, trattare, stipulare e risolvere contrattualmente commissioni ed appalti, assumere, licenziare, liquidare impiegati e personale in genere, istituire filiali, agenzie e depositi, nominare procuratori, agenti e rappresentanti.

Potrà contrarre mutui attivi e passivi, sottoponendo ad ipoteca ed a qualsiasi altro vincolo sia i beni mobili che immobili della società, anche con Istituti di credito Fondiario, Edilizio ecc. stabilendo tutte le condizioni e le modalità delle relative operazioni.

Potrà compiere tutte le operazioni bancarie ivi comprese l'assunzione di fidi allo scoperto, fare pagamenti, esigere qualsiasi importo da privati, enti pubblici e di diritto pubblico, istituti di credito e particolarmente la banca d'Italia, dalle Tesorerie Provinciali, dagli uffici postali e ferroviari, alla Cassa Depositi e Prestiti.

Potrà rilasciare quietanze e scarichi anche in via transattiva: stare in giudizio, sia come attore che come convenuto innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria, amministrativa, fiscale, speciale, nominando avvocati, commercialisti, procuratori e provvedendo, se e quando del caso, alla loro revoca.

Potrà transigere e compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, nei casi non vietati della legge.

Il Consiglio di Amministrazione ha illimitati poteri per compiere ogni atto ed operazioni anche non previste nell'elencazione che precede per l'assolvimento del mandato ad esso conferito e per il conseguimento del fine sociale.

Art. 24

La rappresentanza legale della società e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione con facoltà anche di agire in giudizio sia attivamente che passivamente e di sottoscrivere mandati ad avvocati, commercialisti e procuratori. Gli stessi poteri possono venire conferiti congiuntamente o disgiuntamente al Vice-Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più membri, determinando i limiti della delega.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei casi di assoluta necessità ed urgenza, può compiere atti ed adottare provvedimenti di competenza del Consiglio che si rendano necessari per la tutela del patrimonio della società. Essi dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio che dovrà essere a tal fine immediatamente convocato.

Art. 25

Il Consiglio provvede alla nomina sempre revocabile, di dirigenti e procuratori, anche fra estranei, determinandone i poteri e la retribuzione.

Art. 26

Il Presidente, ove opportuno, potrà invitare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, funzionari della società ed estranei, esperti negli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 27

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. L'Assemblea può inoltre assegnare ai membri del Consiglio un'indennità per ogni effettiva partecipazione alle sedute.

Per l'eventuale affidamento di speciali incarichi ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso, sentito il Collegio sindacale.

Art. 28

L'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori viene regolata

dall'art.2476 del Codice Civile.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 29

La società è soggetta al controllo di un Collegio sindacale formato da tre sindaci effettivi e da due supplenti scelti fra i revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

Il Collegio sindacale esercita oltre all'attività di vigilanza anche la revisione legale dei conti ove non espressamente vietato da specifiche disposizioni di legge.

Al Comune di San Michele al Tagliamento è riservata la nomina di un sindaco effettivo.

La nomina degli altri sindaci spetta all'assemblea a termini di legge ed è effettuata in conformità a quanto previsto dal precedente art. 18 per la nomina degli amministratori.

Essi restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro durata in carica; essi sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

Per ogni altra previsione al riguardo si applicano le norme di legge in materia.

BILANCIO ED UTILI

Art. 30

Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione procederà, in conformità alle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio, corredandolo con gli ulteriori documenti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 31

Gli utili netti sono destinati nella misura del 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a quando questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. I soci che approvano il bilancio decidono in merito alla destinazione dell'eventuale residuo utile.

Il pagamento degli eventuali utili deliberati sarà effettuato nei termini e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea.

Art. 32

La società applicherà tariffe agevolate a favore dei propri soci aderenti ad associazioni tra operatori del ricettivo, rispettosi dell'obbligo assunto verso la società dall'associazione di appartenenza di vincolare i propri associati a vendere la ricettività unitamente al posto spiaggia.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

ART. 33

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa dallo scioglimento della società l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 34

Tutte le controversie nascenti dal presente statuto saranno definite mediante arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale di Venezia, secondo il suo Regolamento, da un Arbitro unico nominato dalla Camera Arbitrale di Venezia.

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 35

Per quanto non previsto dal presente Statuto saranno osservate le disposizioni di legge vigenti.

Firmati: Prativiera Gianfranco, Roberto Cortelazzo notaio (L.S.)

IO SOTTOSCRITTO DOTT. ROBERTO CORTELAZZO, NOTAIO IN SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO, CERTIFICO, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL C.A.D. E DELL'ART. 68-TER DELLA L.N., MEDIANTE APPOSIZIONE DELLA FIRMA DIGITALE RILASCIATAMI DAL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, CHE LA PRESENTE COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO È CONFORME ALL'ORIGINALE CARTACEO CONSERVATO NELLA MIA RACCOLTA.

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO, Lì 22/06/2023.

Firmato: Roberto Cortelazzo notaio (L.S.) - firma digitale